



Gli acchiappafantasma

Gian Domenico Caiazza

La politica criminale adottata dal governo in carica sta raggiungendo accenti che credo sia giusto definire surreali. La settimana scorsa abbiamo analizzato l'ormai leggendario "reato universale" di maternità surrogata, scoprendo come, al di là delle fosche intenzioni, il testo approvato non differisca in realtà di una virgola dalla norma previgente. Insomma, il nostro legislatore è talmente ossessionato dall'obiettivo di "lanciare messaggi" al proprio elettorato, da trascurare del tutto la effettiva efficacia tecnica delle norme che adotta.

Ma con la equiparazione della cannabis light alla cannabis psicotropa, il Governo, con la maggioranza che lo sostiene, ha superato sé stesso. Ancora una volta, conta solo lanciare un messaggio: "siamo contro 'le droghe'", qualunque cosa ciò possa significare, visto che, tra l'altro, l'anatema non sfiora nemmeno il consumo dell'alcool, ed i terrificanti effetti sociali e psicofisici che il suo abuso determina nella popolazione, con numeri incomparabilmente superiori a quelle. Ma per lanciare questo messaggio acchiappaconsensi, si compie una operazione la cui insensatezza supera i limiti di ogni più fervida immaginazione. In odio alla pianta della cannabis, vituperato simbolo di ogni cedevolezza etica, se ne vieta l'uso, industriale e commerciale, anche di quelle parti che sono, pacificamente, prive di THC, cioè del principio attivo psicotropo presente nel resto della pianta medesima.

Intorno allo sfruttamento di questa innocua pianta, che di rilevante contiene solo CBD, sulla cui efficacia psicoattiva non esiste l'ombra di una pur vaga evidenza scientifica, si era formata in questi anni - caduto il pregiudizio criminalizzante verso la pianta di cannabis tout court - una filiera virtuosa di produttori e venditori (prodotti cosmetici, alimenti, materie prime biodegradabili, semilavorati innovativi per le industrie di diversi settori e quant'altro) calcolata in oltre 15mila persone. Dalla mattina alla sera, una compagine governativa ossessionata dal proibizionismo più ottuso ed ideologico, ha stabilito che, in buona sostanza, legittimare l'uso industriale e commerciale di una parte innocua di quella pianta equivale a legittimarne l'uso tout court. Non importa se stai facendo qualcosa di simile al divieto penale delle foglie di basilico, insomma non importa calpestare uno dei principi fondativi del diritto penale liberale, cioè quello della necessaria offensività della condotta che si intende punire. Qui conta lanciare segnali ideologici, e conta farlo brandendo alla cieca lo strumento della sanzione penale.

Insomma, è un po' come quel meraviglioso film americano degli anni 80, Ghostbusters, dove i nostri prodi eroi uscivano baldanzosi, armati di improbabili strumenti, per cacciare fantasmi, tra ali di folle plaudenti. Solo che qui, oltre che a prendere a bastonate l'aria, si sono anche date bastonate vere, e dolorosissime, a più di 15mila onesti lavoratori. Oltre che ai principi fondamentali del diritto penale liberale, naturalmente: ma questa è ormai la regola, e lo abbiamo ben capito ormai.

Buona lettura.



La conversazione

IL REATO INOFFENSIVO PARLA RAUL ZAFFARONI

Vittorio Manes

Dialogo con Raul Zaffaroni, uno dei giuristi più influenti del latino-americano. Professore emerito di Diritto penale, già giudice presso la Corte Suprema di giustizia argentina e la Corte interamericana dei Diritti Umani.

La Camera dei Deputati ha approvato una legge che equipara, anche ai fini penali, la c.d. cannabis light (con un principio attivo inferiore allo 0,2% e dunque priva di effetti droganti) alla cannabis ordinaria, che ha effetti psicotropi: a me pare che questa scelta contrasti con alcuni principi fondamentali, in materia penale, primi fra tutti i principi di offensività e ragionevolezza. Infatti, se la cannabis light non ha alcun effetto drogante, la condotta è priva di ogni pericolosità per la salute, e dunque manca un requisito fondamentale di legittimazione della scelta di incriminazione, l'offensività appunto.

Segue a pag. 2

L'intervista/1

LA GUERRA AI FIORI PARLA LUCA FIORENTINO

Laura Finiti

L'intervista all'imprenditore Luca Fiorentino di Cannabidiol Distribution. La Camera dei Deputati ha approvato una legge che vieterebbe la produzione e la distribuzione della cosiddetta cannabis light, proprio il prodotto che interessa la Sua impresa e di tanti altri imprenditori italiani. Di che prodotto si tratta?

Purtroppo, per una questione strettamente commerciale, è stato dato al prodotto il nome di "cannabis light", ma in realtà non parliamo d'altro che di fiori della canapa, oltrosia di piante che originano da sementi certificate europee e che non sviluppano di fatto una percentuale di THC rilevante per il corpo umano. I fiori di questa pianta vengono definiti "cannabis light" per il loro aspetto, in quanto la pianta risulta molto simile a quella della cannabis, ma non sviluppa appunto i principi attivi psicotropi.

Segue a pag. 3

L'intervista/2

SUGGERIMENTI ED EVIDENZE PARLA LORENZO VARETTO

Maria Vittoria Ambrosone

Intervista al Dott. Lorenzo Varetto, Specialista in Medicina legale.

Facciamo un po' di chiarezza; dal punto di vista farmacologico e clinico, qual è la differenza tra la cannabis light e la cannabis tradizionale?

Cannabis è il nome scientifico di un genere di vegetali. A noi interessano due varietà: Cannabis indica e Cannabis sativa. La cannabis indica contiene una quantità variabile ma comunque importante di tetraidrocannabinolo (THC), che è una sostanza sicuramente psicoattiva. Alcune parti della Cannabis sativa contengono cannabidiolo (CBD) e minime tracce di THC, che possiamo dire trascurabili in quanto a effetti e rischi. Non mi soffermo sugli effetti del THC in generale, sui quali si potrebbe discutere a lungo. Per quanto riguarda il CBD la Comunità scientifica non è ancora giunta a definire un effetto farmacologico.

Segue a pag. 3

LA CONVERSAZIONE

Il reato inoffensivo

Dialogo con Raul Zaffaroni

Vittorio Manes*

SEGUE DALLA PRIMA

Inoltre, equiparare due condotte caratterizzate da un coefficiente di offensività diverso – e totalmente assunte, nel caso della cannabis light – è in evidente contrasto anche con il canone di ragionevolezza. Come giudica questa scelta legislativa?

Credo che sia una scelta del tutto arbitraria, perché vietare penalmente condotte aventi ad oggetto sostanze che non hanno principio attivo e dunque prive di offensività, non ha alcun senso. È una legge puramente simbolica, un manifesto ideologico disancorato dalla realtà, e come tale dovrebbe essere costituzionalmente illegittimo.

La motivazione addotta è che l'assunzione di prodotti costituiti dalla Cannabis sativa "possa favorire, attraverso alterazioni dello stato psicofisico dell'assuntore, comportamenti che esponano a rischio la sicurezza o l'incolumità pubblica ovvero la sicurezza stradale". Ma questa motivazione, alla luce della sostanziale mancanza di effetti droganti, appare evidentemente disancorata da evidenze scientifiche. Una delle tesi che evocano i sostenitori di questa scelta è quella della china scivolosa, la c.d. slippery slope: si deve vietare la "cannabis light" perché il rischio è che l'assuntore possa degenerare e passare poi alla cannabis psicotropa. È un argomento convincente?

Quando il diritto si sgancia dalla realtà, diventa pura ideologia, e si sottrae ad ogni controllo di razionalità: e così è senza dubbio nel caso concreto, visto



che nella cannabis light la bassa concentrazione di THC è tale da non attivare effetti psicoattivi, e lascia il posto ad effetti di rilassamento, favoriti dalla vasta presenza di cannabidiolo (CBD), che contrasta gli effetti psicoattivi. Anche la tesi della "sostanza di passaggio" – spesso utilizzata per unificare irragionevolmente la disciplina penale concernente droghe cc.dd. pesanti e droghe cc.dd. leggere – è ben poco convincente, come tutti gli argomenti falsi. Chi dice che ci sarà questo passaggio tra l'una e l'altra sostanza? Un soggetto potrebbe limitarsi, tranquillamente, a fare uso di cannabis light, e non passare a nessuna altra sostanza. Chi beve birra non è detto che debba ubriacarsi con la grappa. E chi beve grappa non è detto che sia passato dal consumo di birra.

Ma non le pare che questa scelta così poco conforme a ragionevolezza abbia a che fare, semplicemente, con la perseguita finalità politica di rafforzare determinati valori, sotto minaccia di pena?

Certo, risponde ad un giudizio morale, ma non so dire quale morale, visto che non si fa lo stesso con l'alcool, e se c'è una sostanza tossica o alternante che ha chiare conseguenze criminogene è l'alcool, ben più che la cannabis, figuriamoci la cannabis light.

Ma il diritto penale, e il giudizio di disvalore che lo caratterizza, non dovrebbe essere diverso dal giudizio morale, almeno da Beccaria in poi?

Senz'altro. Se non che, quando vuole imporre valori morali, è lo stesso diritto penale che diventa immorale. Infatti, il diritto penale può dirsi morale, fino a che apre la possibilità dell'immorale. Ma se io non ho la possibilità di scegliere tra ciò che è morale e ciò che non lo è, nel non violare la morale non ho nessun merito, visto che

il comportamento mi è imposto dalla legge e dalla sanzione penale. Il merito morale è solo quando lo Stato e la legge lasciano all'individuo la possibilità di scegliere, nelle proprie scelte di azione, se seguire o meno la morale. Per questo è immorale un diritto penale che vuole imporre una certa morale, sotto minaccia di pena, perché nega la possibilità di scelta al singolo. Invece lo Stato ha il dovere di riconoscere nella persona una coscienza morale, che può essere limitata solo se quella scelta – morale o immorale – finisce per danneggiare un altro, e dunque non è più solo una scelta immorale ma è socialmente dannosa.

Nel nostro ordinamento il consumo per uso esclusivamente personale resta privo di rilievo penale. Ma in diversi paesi non è così, e in Argentina è servita una sentenza della Corte suprema per riconoscere la irrilevanza penale della detenzione di cannabis per uso personale. Viene naturale, dunque, chiedersi se lo Stato abbia diritto di entrare in queste scelte che potremmo definire di "auto-danneggiamento del singolo", di "danno a sé" e non "ad altri". A me pare una scelta improntata ad un paternalismo moralistico, poco rispettosa delle libertà individuali.

Uno Stato liberale non dovrebbe mai farlo, perché – come accenno – lo Stato liberale deve rispettare la condizione di un essere con coscienza morale. Dunque, se l'uso voluttuario della stessa cannabis psicotropa può, in ipotesi, danneggiare solamente l'assuntore, che liberamente ha scelto di fumare la cannabis, anche al cospetto di condotte che abbiano ad oggetto la cannabis "normale" la scelta punitiva è frutto di un diritto penale chiaramente paternalistico,



* Professore ordinario di diritto penale

ma chiaramente illiberale. E allora – mi chiedo – perché non vietare anche il consumo di alcool o persino dei tortellini nei ristoranti per coloro che hanno problemi di ipertensione?

Più in generale, le politiche proibizionistiche hanno avuto successo o comunque effetti positivi nel contrasto alle droghe, guardando all'esperienza latino-americana?

Le politiche proibizioniste, ed in particolare la politica "tolleranza zero" in materia di stupefacenti, hanno causato molte più morti della droga stessa. La guerra penale alla droga ("war on drugs") è una guerra perduta in radice. Quando si estrae un confitto dalla sua cornice naturale, creando artificialmente un nuovo frame come appunto si fa con la disciplina punitiva, quel conflitto non si può risolvere. Il problema della droga è un problema di salute, è un problema sociale, e come tale andrebbe affrontato, ossia con le politiche sociali: collocarlo in una cornice artificiale, come è quella penale, aiuta a risolverlo.

Molti Stati hanno scelto di fare un passo indietro e depenalizzare in particolare condotte aventi ad oggetto "droghe leggere".

Certo, è vero, anche perché hanno dovuto fare i conti con gli effetti devastanti della politica penale antidroga, non solo in termini di tassi di carcerizzazione ma in termini di mercato criminale e di morti. Ma il problema è che la politica penale "zero tolerance" verso le droghe continua in seno alle Nazioni Unite.

Tornando alla cannabis light, la scelta di sottoporla alla disciplina penale in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope avrà conseguenze negative su una intera filiera commerciale?

Sì, è una scelta assolutamente inutile, non avrà alcun effetto positivo, ed è chiaramente in conflitto con i principi costituzionali, oltre che con il buon senso. In tutto questo si dimentica peraltro che la dipendenza, più che una qualità solo di alcune sostanze e non di altre, è una connotazione psicologica del singolo: anche il gioco, l'alcool, o persino il potere, possono dare dipendenza, ma su questo il diritto penale non deve e non può fare nulla.

La Cannabis Sativa Linnaeus è una specie della famiglia delle cannabacee che presenta una bassa concentrazione di tetraidrocannabinolo (THC), il composto psicoattivo responsabile dell'effetto stupefacente. Nel linguaggio comune viene chiamata anche con il nome di Cannabis c.d. Light, anche al fine di distinguerla dalle varietà che presentano una maggiore concentrazione di THC.

L'erba cattiva: uno sguardo alla normativa italiana sulla cannabis

Il DDL Sicurezza, oggi in esame al Senato, conferma la deriva proibizionista contro la Cannabis sativa L.

Marianna Caiazza*

Il Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope è strutturato secondo un sistema tabellare che alza la pressione anche al più attento dei cardiologi: atti di natura amministrativa individuano le sostanze ritenute stupefacenti o psicotrope e così integrano il precetto penale dell'articolo 73. Tra foglie di coca ed oppiacei, barbiturici e benzodiazepine, morfina ed allucinogeni, nelle tabelle fa capolino anche la cannabis. Il riferimento, a voler essere precisi, è alla cannabis ed ai prodotti da essa ottenuti, e segnatamente "Cannabis (foglie e infiorescenza), Cannabis (olio), Cannabis (resina)", senza alcuna indicazione della percentuale di THC eventualmente contenuta. Il combinato disposto dell'art. 73, commi 1 e 4, sanziona l'intero processo produttivo (coltivazione, estrazione, raffinazione) e la successiva "offerta al pubblico" (cessione, distribuzione, commercio, acquisto, trasporto,

spedizione, procacciamento ad altri e chi più ne ha più ne metta) nonché, comunque, l'illecita detenzione al di fuori dell'ipotesi dell'uso personale. La pena va da 2 a 6 anni se il fatto non è tenue (e qui la pena si abbassa). In parallelo rispetto alle istanze punitive del Testo Unico si posiziona il mercato della Cannabis sativa L., regolamentato per la prima volta con la Legge 242/2016.

La Legge ha un margine di azione preciso: regola le coltivazioni di canapa delle varietà di piante iscritte in un Catalogo UE – che, dunque, non rientrino nell'ambito di applicazione del Testo Unico – promuovendone coltura, trasformazione, ricerca, produzione di alimenti, cosmetici, materie prime biodegradabili, semilavorati innovativi per le industrie di diversi settori e via dicendo. E dunque, da un lato coltivare e commerciare cannabis è reato punito dal D.P.R. 309/1990, che non fa distinzioni in merito al "tipo" di cannabis o al livello di THC ivi contenuto; dall'altro è consentita ed anzi promossa la coltivazione della cannabis c.d. light.

Dal 2016 si assiste, per restare in tema, al fiorire

dei cannabis shop in ogni dove. Ma fioriscono anche i sequestri, e si pone un problema di rilevanza penale del commercio di Cannabis sativa L.. Giunge puntuale la giurisprudenza di legittimità (il riferimento è alle temibili Sezioni Unite n. 30475/2019): la Legge del 2016 non vuole dare il via libera a qualunque utilizzo della c.d. cannabis light, ma solo alla produzione di fibre o alla realizzazione di usi industriali, non contemplando l'estrazione e la commercializzazione di un derivato con funzione stupefacente o psicotropa.

E dunque, secondo la Cassazione, "la commercializzazione dei derivati dalla coltivazione della cannabis sativa L., che pure si caratterizza per il basso contenuto di THC, vale ad integrare il tipo legale individuato dalle norme incriminatrici". E questo perché la legge in materia di stupefacenti parla di "cannabis" senza precisare, come detto, il quantitativo di THC penalmente rilevante. Il paradosso? La stessa Corte precisa – e per fortuna – che la commercializzazione è penalmente rilevante "salvo che tali derivati siano, in concreto, privi di ogni efficacia dro-

gante o psicotropa, secondo il principio di offensività". È richiesto, perciò, un accertamento in concreto nel processo penale, perché il buon senso vuole che non si vada in carcere per 13 kg di basilico.

A confermare la deriva proibizionista e con l'esplicito fine di evitare che la malvagia Cannabis sativa L. possa "favorire, attraverso alterazioni dello stato psicofisico del soggetto assuntore, comportamenti che esponano a rischio la sicurezza o l'incolumità pubblica ovvero la sicurezza stradale" (con buona pace dell'alcool), il DDL Sicurezza, oggi in esame al Senato, vorrebbe vietare l'importazione, la cessione, la lavorazione, la distribuzione, il commercio, il trasporto, l'invio, la spedizione e la consegna delle infiorescenze della canapa, anche in forma semilavorata, essiccata o tritatura, nonché di prodotti contenenti o costituiti da tali infiorescenze, compresi gli estratti, le resine e gli oli da esse derivati. Tremate, dunque, voi che sotto la doccia usate il bagnoschiuma alla canapa. Siete i prossimi.

*Avvocato penalista

LE INTERVISTE

La guerra ai fiori, parla l'imprenditore Luca Fiorentino

Laura Finiti*

SEGUE DALLA PRIMA

In tal senso, quando si cerca di vietare la commercializzazione di questo prodotto si cerca in realtà di vietare un fiore, che può essere paragonato a quello della camomilla o di qualsiasi altra pianta.

A partire dalla fine del 2016 sono nate molte realtà che commercializzano tali prodotti, parliamo di una filiera agroindustriale importante. Quali sono i numeri?

La filiera agricola operante nel settore oggi vale oltre 150 milioni di euro di indotto diretto dai fiori della canapa e arriva a 500 milioni di euro per i prodotti surrogati e succedanei. Vanta poi 15.000 operatori in tutta Italia. I dati indicano, peraltro, che questo è un settore fortemente attrattivo per i giovani: l'80% degli occupati ha infatti meno di 32 anni. Si tratta di uno dei settori che ha sviluppato la maggiore occupazione giovanile, riuscendo così a far avvicinare anche i più giovani all'agricoltura italiana. E così, sebbene con il PNRR si sia parlato di "green economy" e "innovazione nell'ambito agroindustriale", oggi si vuole invece fare la guerra a dei fiori di canapa.

Nell'ambito del dibattito politico attuale, si è parlato molto anche della figura del consumatore di cannabis light, che si vedrebbe privato della possibilità di fare uso lecito di quelle stesse sostanze che sono, invece, oggi legali. Chi è il "consumatore tipo" di questi prodotti?

La maggioranza dei consumatori non sono persone che - passatemi il termine - hanno voglia di "sballarsi". Il nostro prodotto infatti non è psicotropo, non potrebbe determinare alcuno "sballo" e quindi non è minimamente attrattivo verso i giovani. Parliamo invece di consumatori che magari facevano già uso di cannabis in passato o che comunque vogliono smettere, nonché di persone che semplicemente vogliono avere un senso di rilassatezza, senza subire effetti psicotropi. Oltre il 70% dei

consumatori di questo prodotto ha infatti più di 40 anni e si tratta di un prodotto che, per il 90%, viene acquistato presso comuni tabaccherie italiane.

Il consumatore rinuncerà a tali sostanze o vi è il rischio che il mercato si sposti altrove?

Nel caso dovesse essere vietato il prodotto, gli utenti non smetteranno di consumarlo. Ci sono 2 milioni di consumatori di cannabis light in Italia e non spariranno da un giorno all'altro, perché una norma lo ha vietato. È evidente che questi consumatori andranno nuovamente a rivolgersi al mercato nero, dove i venditori - appartenenti alle organizzazioni criminali - avranno in tasca anche diverse sostanze da proporre. Di conseguenza, si finirà per porre il consumatore davanti ad un rischio non indifferente. Peraltro, c'è una ricerca dell'università di York del 2019 che ha portato all'evidenza un dato che io ho sempre percepito svolgendo il mio lavoro: ci sono molti consumatori che messi davanti alla scelta tra il comprare illegalmente in strada la cannabis vera, ad alto contenuto psicotropo, oppure acquistare, in maniera lecita e regolare un prodotto simile, anche se non crea alterazione, sceglieranno sempre quest'ultima opzione. La ricerca ha infatti attestato che vi è una quota importante di consumatori che ha smesso di acquistare prodotti non controllati, avvicinandosi invece a quelli consentiti e non psicotropi.

A fronte del fine che si pone il Governo, ovvero la tutela della sicurezza e della incolumità pubblica, si rischia così il passaggio all'utilizzo di sostanze illegali ed effettivamente psicotrope, scaturendo l'effetto opposto agli obiettivi prefissati?

Ritengo di sì. Vietare il prodotto significherebbe prendere l'intero indotto del settore e darlo in mano alla criminalità organizzata. Insomma, un assist incredibile per il mercato nero, che vedrebbe allargarsi il proprio bacino di consumatori, intasandosi oltre 150 milioni di euro. Peraltro, sempre sul piano delle conseguenze negative, si registrerebbe un'esponenziale perdita di posti di lavoro. Anche la Coldiretti ha, infatti, smentito il Governo su tale azione, lanciando l'allarme sul rischio di perdere oltre 15.000 posti di lavoro e paventando la possibilità di azionare una procedura di infrazione in Europa, proprio al fine di tutelare tutti gli agricoltori italiani. Anche diverse associazioni di settore (come Confagricoltura e Canapa Sativa Italia) hanno denunciato le gravi violazioni delle normative comunitarie, chiedendo all'Europa un intervento urgente.

Quale sarà la sorte di tutti quei prodotti derivati dai fiori di canapa, ma non da fumo?

Quello che verrebbe esplicitamente vietato è la produzione e trasformazione del fiore e delle infiorescenze della canapa, da cui si ricavano - oltre che i prodotti da fumo - anche creme, oli, alimenti che potranno quindi essere prodotti esclusivamente con fibre o semi della canapa, senza alcun tipo di principio attivo e senza alcun beneficio. Bisognerebbe, per assurdo, far crescere la pianta di canapa, eliminare tutti i singoli fiori (e chissà come smaltirli) tenendo solamente semi e fibre. Si tratta di una lavorazione impensabile, che avrebbe un costo totalmente antieconomico. Il tutto con ogni, evidente, conseguenza di perdita di competitività

per le nostre imprese, rispetto agli altri operatori europei.

Le conseguenze del divieto potrebbero, dunque, ripercuotersi negativamente sia con riferimento al mondo del lavoro, che in termini di aumento della criminalità. Lei che ormai opera da tempo nella filiera, ha in mente una soluzione diversa per regolamentare il settore?

Conosco la politica e so della necessità dell'arte di mediazione. A mio parere, la giusta soluzione potrebbe essere quella di normare il settore al pari di quanto avviene per i prodotti alternativi al tabacco. Non si tratterebbe, quindi, né di consentire la libera vendita in qualsiasi negozio - come una certa politica richiede - né di vietare del tutto il prodotto, come altri intendono fare. D'altra parte, in Italia siamo tra i pochissimi paesi nel mondo ad avere il monopolio dei tabacchi e sostanzialmente abbiamo una tabaccheria ad ogni angolo delle città. Chi deve acquistare un prodotto alternativo al fumo, come la sigaretta elettronica, può farlo solo ed esclusivamente all'interno di negozi controllati e monitorati dall'Agenzia delle Dogane e Monopoli, che è un braccio del Ministero della Finanze. Quindi se questo prodotto fosse regolamentato come un succedaneo del tabacco riusciremmo a tutelare il consumatore, a creare un gettito nuovo per lo Stato, a controllare la filiera, salvare imprese e posti di lavoro. Basti pensare che questo settore, secondo gli studi, da qui a 3 anni in Europa varrà 3 miliardi di euro e che l'Italia era destinata a diventare leader del mercato. Tuttavia, con gli interventi e le iniziative contrarie del Governo, abbiamo perso una quota di mercato in modo esponenziale. Gli investitori esteri, che si erano presentati in Italia nel 2019 per investire oltre 50 milioni di euro, si sono ritirati e hanno rinunciato. Nel mentre, negli altri paesi il mercato attrae fondi e grandi aziende, che stanno investendo centinaia di milioni di euro nelle produzioni e nelle trasformazioni agroindustriali. Noi, invece, siamo qui a fare la guerra al fiore di canapa.

*Avvocato penalista

Tra suggestioni, demonizzazioni ed evidenze scientifiche

Maria Vittoria Ambrosone*

SEGUE DALLA PRIMA

Una larga fetta della letteratura internazionale è propensa a negare l'esistenza di effetti del CBD sul sistema nervoso centrale, ritenendo che le percezioni soggettive dopo la sua assunzione derivino da un effetto placebo. L'effetto placebo consiste nell'efficacia, percepita soggettivamente e a volte anche dimostrabile, di una sostanza che sicuramente non ha una capacità oggettivamente dimostrabile di condizionare parametri clinici quando il paziente sappia che non è un medicinale.

Cannabis light e cannabis tradizionale, come dice, sono diverse; ma possiamo definire la cannabis light una droga?

Bisognerebbe prima di tutto definire cos'è una droga. Se la droga è un qualcosa che si presta ad uso voluttuario allora il CBD (chiamiamolo cannabis light per semplicità) può esserlo, anche solo per l'effetto placebo. Ma attenzione: in base a questa definizione lo sono anche i videogiochi, il fumo di sigaretta ed il gioco d'azzardo ed ancor più l'alcol.

L'art. 18 del DDL Sicurezza, che vieta

il commercio della c.d. cannabis light, si propone il fine di evitare che l'assunzione di prodotti costituiti da Cannabis sativa possa favorire, attraverso alterazioni dello stato psicofisico del soggetto assuntore, comportamenti che espongano a rischio la sicurezza o l'incolumità pubblica ovvero la sicurezza stradale"; secondo lei, questo rischio esiste davvero?

Direi proprio di no. La letteratura scientifica non solo ci dice che l'efficacia del CBD è incerta e probabilmente dovuta per lo più all'effetto placebo, ma anche che non ci sono conseguenze collaterali negative. Il divieto di commercio delle parti di piante che contengono CBD mi sembra assurdo, visti gli effetti fortemente dubbi e probabilmente inesistenti del CBD come sostanza psicoattiva.

In base alla sua esperienza, quali sono gli effetti della cannabis light sull'organismo umano?

Non ho esperienza sugli effetti della cannabis light perché non ne ho mai fatto uso. Come ho detto prima, la percezione soggettiva dei consumatori può essere una riduzione dell'ansia o comunque un aumento di benessere, ma ci sono pubblicazioni autorevoli che dimostrano che le medesime percezioni vengono riferite anche da persone che hanno assunto un placebo spacciato per cannabis light. Si tratta di una sostanza che dà dipendenza?

La dipendenza fisica, scolasticamente, comporta delle manifestazioni di astinenza caratterizzate da alterazioni di parametri clinici, ma non è il caso della cannabis, men che meno di quella sativa. Nel caso di quest'ultima possiamo parlare di una dipendenza solo psicologica, che però può esistere per tutto, per il sesso, il gioco d'azzardo, il fumo di sigaretta, l'alcol. Non voglio addentrarmi in questioni politiche, ma lo Stato ammette ciò che dà dipendenza se porta denaro con le accise.

C'è una differenza tra cannabis light e cannabis ad uso terapeutico?

La differenza esiste ed è sostanziale: la cannabis ad uso terapeutico può contenere CBD, ma contiene soprattutto THC; come si è detto, il THC ha una attività ben documentata sul sistema nervoso centrale.

Esistono dei benefici della cannabis light?

A mio parere nessun beneficio farmacologicamente dimostrabile, ma ciò non significa che le persone non possano trarne piacere. La suggestione indotta anche solo dal vocabolo cannabis può determinare nella nostra mente complicata reazioni positive, o magari anche negative; dipende molto dall'aspettativa di ciascuno. Il placebo non deve essere demonizzato: se una persona sofferente si convince dell'efficacia della cannabis light tanto da provarne piacere, perché mai vietargliela.

Le cosiddette argomentazioni slippery

slope, caratterizzate dal fatto di trarre, dalla tesi iniziale, conseguenze di gravità crescente, associano all'uso di cannabis sativa una propensione all'utilizzo di sostanze stupefacenti in generale. È così?

Non è così, in linea di massima il passare dalle cd. droghe leggere a quelle pesanti, posto che non esiste più una distinzione seria, deriva dal fatto che ce la si procuri attraverso canali non regolari: è lo spacciatore, spesso, ad avere interesse a proporre di provare un altro tipo di sostanza. È tutto lì: nel caso della cannabis sativa questo meccanismo non esiste, quindi escludo che si possa generare un effetto cascata.

L'ultimo report dell'OMS nel 2018 attribuisce al consumo delle bevande alcoliche il decesso di 3 milioni di persone ogni anno a causa di oltre 200 patologie; il consumo di cannabis sativa conta gli stessi morti? Che differenza c'è tra alcol e cannabis sativa in termini di rischio per la salute?

Ho una fiducia non incondizionata nell'Organizzazione Mondiale della Sanità: le sue indicazioni sono non raramente condizionate dalla politica. In ogni caso, è un dato di fatto che le morti correlate al consumo di alcol esistono, mentre non ho notizia di morti determinate dalla cannabis sativa. Possono fare eccezione le persone morte per incidente stradale mentre andavano ad acquistare qualche preparato di cannabis light, come quelle che sono state investite da un'auto uscendo dai centri vaccinali: dobbiamo considerare queste ultime come morti da vaccino?

*Avvocato penalista



LA NOTA ANTIPROIBIZIONISTA

FANATISMO PROIBIZIONISTA: LA POLITICA È PREDA DI UN FURORE REPRESSIVO CHE NEGA EVIDENZE E BUON SENSO

Viene sanzionata penalmente ogni attività di lavorazione e commercio delle infiorescenze e derivati. Il risultato sarà la distruzione del comparto della canapa e la perdita di migliaia di posti di lavoro

La nota antiproibizionista - Da un intervento di Roberto Spagnoli, vice caporedattore di Radio Radicale.

C'erano una volta gli Stati Uniti d'America, fortezza del proibizionismo globale, inventori ed esportatori della "War on drugs". Oggi sono diventati probabilmente il più interessante laboratorio di nuove politiche delle droghe. Un cambiamento di prospettiva insolitamente rapido e talmente diffuso nelle opinioni dei cittadini che entrambi i candidati alla presidenza - Kamala Harris e Donald Trump - si sono detti, per esempio, a favore della legalizzazione della cannabis, con il vincitore Trump che sostiene anche l'allentamento delle restrizioni federali.

C'erano una volta gli Stati Uniti e invece, purtroppo, c'è sempre l'Italia. Le commissioni Affari costituzionali e Giustizia del Senato stanno esaminando il Ddl Sicurezza. Le opposizioni hanno presentato circa 1.500 emendamenti. Nessuna proposta di modifica è stata invece avanzata dalla maggioranza. È evidente che lo scopo è quello di blindare il provvedimento, bloccare ogni tentativo di cambiamento e far approvare a Palazzo Madama, probabilmente con un voto di fiducia, il testo già passato alla Camera.

Il Ddl dispone molte modifiche al codice penale estendendo sanzioni e aggravanti, formulando nuovi reati e in alcuni casi ampliando le pene previste per quelli già esistenti. L'articolo 18 recepisce l'emendamento voluto dal Governo che mette al bando la commercializzazione delle infiorescenze di canapa per usi diversi da quelli indicati dalla legge 242 del 2016 relativa alla canapa industriale. Alle infiorescenze si applicheranno, quindi, le sanzioni previste dal Testo unico sugli stupefacenti e le sostanze psicotrope. Lo scorso 10 settembre il Dipartimento per le politiche antidroga ha pubblicato sul proprio sito internet dei cosiddetti "chiarimenti" secondo i quali il Ddl Sicurezza «non criminalizza né incide sulla coltivazione e sulla filiera agroindustriale della canapa» e «non crea contrasti normativi e giuridici con altri Paesi EU, essendo in linea con la normativa europea e la Convenzione Unica sugli stupefacenti».

Io non so chi siano gli esperti interpellati dal Dipartimento, ma le cose mi pare stiano in maniera diversa. Infatti, il 4 ottobre scorso la Corte di giustizia dell'Unione Europea ha emesso una sentenza che chiarisce definitivamente la questione della coltivazione e della commercializzazione della canapa industriale. I giudici hanno stabilito che gli Stati membri non possono imporre limitazioni alla coltivazione, inclusa la coltivazione indoor e quella finalizzata esclusivamente alla produzione di infiorescenze, a meno che tali restrizioni non siano supportate da prove scientifiche concrete riguardanti la tutela della salute pubblica. Prove che non ci sono.

I cosiddetti "chiarimenti" del Dpa non riportano che a livello comunitario la canapa è classificata come "prodotto agricolo" e "pianta industriale" senza alcuna distinzione tra le varie parti. Poiché le infiorescenze coprono circa un terzo della pianta e dato che queste e gli estratti di Cbd rappresentano una buona parte dei prodotti in vendita, vietare la loro lavorazione significa privare agricoltori e produttori della maggiore fonte di reddito e scoraggiare la coltivazione della canapa. Ma non solo. Le infiorescenze contengono una quantità di delta-9-tetraidrocannabinolo (Thc), il principio psicoattivo della canapa) inferiore a quella in grado di provocare il cosiddetto "effetto drogante" e sono invece ricche di cannabi-



diolo (Cbd). Già nel 2019 l'Organizzazione mondiale della sanità aveva invitato l'Onu a togliere il cannabidiolo dalle tabelle degli stupefacenti e nel 2020 una sentenza della Corte di giustizia europea aveva dichiarato che non è uno stupefacente giudicando legittima la sua estrazione dall'intera pianta di canapa, non solo dalle fibre e dai semi.

I cosiddetti "chiarimenti" del Dpa sostengono invece che il Cbd, derivato dalla cannabis, è un prodotto contenente principi attivi tali da averne reso necessario l'inserimento nelle tabelle dei medicinali allegate al Testo unico sugli stupefacenti. Ma lo scorso 11 settembre il Tar del Lazio ha sospeso il decreto del ministero della Salute del 27 giugno che inseriva le "composizioni per somministrazione ad uso orale di cannabidiolo ottenuto da estratti di cannabis" nelle tabelle delle sostanze stupefacenti e psicotrope: l'udienza di merito si terrà il 16 dicembre.

C'è ancora dell'altro: secondo il Dpa, dopo l'entrata in vigore della legge 242 del 2016, «è stata avviata, illecitamente, anche la produzione e la commercializzazione, nei cosiddetti "cannabis shop", di infiorescenze e suoi derivati, acquistati per un uso ricreativo, insinuando nella

collettività la falsa idea di legalizzazione di una cannabis definita, erroneamente, "light"». Non c'è niente di illecito: la produzione e la commercializzazione delle infiorescenze e dei derivati non sono espressamente indicati (e questo è un limite della legge), ma non sono nemmeno proibiti.

In uno Stato liberale ciò che non è proibito è lecito (purché, ovviamente, non metta a rischio la sicurezza e la salute pubblica, ma non è questo il caso). È secondo questo principio che è nata la "cannabis light" con un Thc inferiore allo 0,2% (priva dunque di "effetto drogante") e ricca di Cbd che ha effetti calmanti, antidolorifici e antinfiammatori. Affermare che produzione e commercio hanno insinuato «la falsa idea di legalizzazione di una cannabis definita, erroneamente, "light"» è un'accusa infondata che diffama agricoltori, produttori e commercianti.

Sostenere che l'articolo 18 del Ddl Sicurezza «non incide e non altera il mercato da essa derivato, consentendo la prosecuzione delle attività di chi ha investito nel settore», come si legge nei chiarimenti del Dpa, non corrisponde al vero. Non lo dico io: lo dicono gli agricoltori, i produttori e i commercianti. È un provvedi-

mento che considera droga una sostanza che droga non è, sanziona penalmente ogni attività di lavorazione e commercio delle infiorescenze e dei prodotti derivati e distruggerà il comparto produttivo e commerciale della canapa causando la chiusura di centinaia di aziende e la perdita di migliaia di posti di lavoro.

C'è qualcosa di peggio del proibizionismo: è il fanatismo proibizionista. Il risultato è una politica sempre più separata dalla realtà, preda di un furore repressivo e punitivo che prende il sopravvento sulle evidenze e sul buon senso.



Il Macaron

**SLIPPERY SLOPE:
fumus mali iuris**

L.Z.